

## Le principali novità del “Decreto Agosto”

È in vigore dal 15 agosto il Decreto Legge 104/2020, noto come “Decreto Agosto”.

Di seguito si richiamano le principali novità introdotte.

### Misure fiscali

#### Abolizione seconda rata Imu (Art. 78)

Non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:

1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
4. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
5. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

#### Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (Art. 97)

I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020;
- restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

#### Proroga secondo acconto Isa (Art. 98)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA è prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della 2<sup>a</sup> o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019,

*a condizione che i contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.*

La disposizione si applica anche ai soggetti che:

- applicano il regime forfetario (art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014);
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (come per esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività); - partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; - devono dichiarare redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 Tuir).

#### Proroga riscossione coattiva (Art. 99)

Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l'8.03.2020 e il 15.10.2020, dovrà avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020 o in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

#### Tassa automobilistica in locazione a lungo termine senza conducente (Art. 107)

Per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica in scadenza nei primi 9 mesi dell'anno 2020 sono versate entro il 31.10.2020 (anziché 31.07.2020), senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

### **Disposizioni a sostegno e rilancio dell'economia**

#### Contributo per la filiera della ristorazione (art. 58)

Il Decreto prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.

#### Proroga moratoria per le PMI (art. 65)

Sono prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di sospensione previsti al 30 settembre 2020.

Pertanto:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
- per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse, alla data del 15.08.2020, alle misure di sostegno citate, la proroga della moratoria opera automaticamente, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30.09.2020.

Le imprese che, alla data del 15.08.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno citate, possono essere ammesse, entro il 31.12.2020, alle predette misure di sostegno.

È prorogata fino al 31.01.2021 (anziché fino al 30.09.2020) la sospensione delle segnalazioni effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

#### Credito d'imposta locazioni (art. 77)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche al mese di giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

### **Disposizioni in materia di lavoro**

#### Nuovi trattamenti integrazione salariale (art. 1)

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.

Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13.07.2020 e il 31.12.2020.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane.

Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1.01.2019.

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza della riduzione del fatturato.

L'Inps autorizza i trattamenti e individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre 2020.

#### Esonero versamenti contributi previdenziali (art. 3)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di Cigo, assegno ordinario e Cig in deroga COVID-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22- quinquies D.L. 18/2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, riparametrato su base mensile.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12.07.2020.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero si applicano i divieti di licenziamento. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Esonero versamenti contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31.12.2020 ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad esclusione di apprendisti e personale domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di esonero di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15.08.2020.

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 14)

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei nuovi trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica o del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta:

- precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. 223/1991);
- sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

A tali condizioni, resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento.